

14. DINIEGO DI AUTOTUTELA

(Tributi in genere)

Il diniego di autotutela è l'atto con il quale l'Agenzia rigetta l'istanza di autotutela presentata da un contribuente.

La questione più rilevante è quella relativa all'impugnabilità del diniego, profilo su cui la giurisprudenza non è pacifica. Là dove sia ammessa l'impugnazione, un ulteriore problema è quello dei limiti al sindacato del giudice tributario su tale provvedimento di diniego.

Normativa

V. riferimenti sub 13, ISTANZA DI AUTOTUTELA.

Dottrina

V. riferimenti sub 13, ISTANZA DI AUTOTUTELA.

Giurisprudenza

Cass., Sez. un., 6 febbraio 2009, n. 2870, in *Boll. trib. inf.*, 2009, 474, con nota di FICARI, *Diniego di autotutela negativa e sezioni "disunite" della Cassazione: "È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di rigetto, espresso o tacito, dell'istanza di autotutela presentata dal contribuente diretta ad ottenere l'annullamento di un atto impositivo divenuto definitivo"*.


Cass., Sez. trib., 3 marzo 2011, n. 5120, in *Boll. trib. inf.*, 2011, 13, 1037 con nota di BRIGHENTI, *Autotutela negata? L'Agenzia delle entrate paga i danni: "L'attività della Pubblica Amministrazione, anche quando agisce discrezionalmente, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del 'neminem laedere' espresso dall'art. 2043 c.c. Pertanto il giudice ordinario può accertare se vi sia stato da parte dell'Amministrazione finanziaria un comportamento doloso o colposo tale da determinare la violazione di un diritto soggettivo, con la conseguenza che dovrà essere risarcito il danno economico causato al contribuente per il mancato annullamento in autotutela da parte dell'Amministrazione stessa"*.

Cass., Sez. trib., 16 maggio 2012, n. 7687, in *Fisconline*: *"Il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare un atto in autotutela deve prospettare*

l'esistenza di un interesse generale dell'amministrazione medesima alla rimozione. Essendo l'attività di autotutela contrassegnata da ampia discrezionalità, contro il diniego di procedere all'esercizio del potere non può, in linea di principio, essere proposta impugnazione in sede giurisdizionale. Posto che il diniego di autotutela equivale sempre a conferma del precedente provvedimento, l'impugnabilità può essere affermata solo con riferimento ai casi in cui il diniego di autotutela, lungi dal costituire mero atto confermativo, identifichi un atto autonomo, sostitutivo del primo e frutto di una specifica e propria attività istruttoria”.

Prassi

V. riferimenti *sub* 13, ISTANZA DI AUTOTUTELA.



Direzione Provinciale di

Ufficio Territoriale di

16.11.2012

Via

rappresentato e difeso dal

Avv.
 e dall'avv.

Prot. n.

OGGETTO: istanza di autotutela avverso cartella di pagamento n.
 dell'importo di € 854.006,85- Imposte di successione, ipotecarie, catastali ed INVIM sull'asse
 ereditario della sig.ra F

Con istanza pervenuta il 19.10.2012 ed acquisita al prot. n.
 , si chiede che, in sede di
 autotutela, l'ufficio tenga in considerazione i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte di
 Cassazione in tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e che, quindi, ridetermini
 l'ammontare del tributo di cui alla cartella in oggetto.

A seguito della denuncia di successione presentata in data
 2007 dagli eredi della sig.ra
 , deceduta il
 1999, veniva emesso l'avviso di liquidazione ed erogazione sanzioni
 n.
 , che si rendeva definitivo per mancata impugnazione, in quanto il sig.
 notificava il ricorso all'ufficio
 , senza, però, depositarlo presso la Commissione
 Tributaria entro i prescritti termini, a pena di inammissibilità.

A seguito dell'atto prodromico veniva notificata la cartella in trattazione ed il contribuente
 la impugnava adducendo che nella determinazione delle imposte non si sarebbe tenuto conto di
 quanto evidenziato nella successione, ossia che
 era subentrato per
 rappresentazione al padre rinunciatario e che aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario.

In questa sede si ravvisa la necessità di richiamare l'iter contenzioso e, pertanto, si evidenzia
 che avverso la predetta cartella l'ufficio si costituiva
 , chiedendo l'inammissibilità del ricorso, in
 quanto prodotto contro un atto non affetto da vizi propri e preceduto da un avviso di liquidazione
 regolarmente notificato.

A favore dell'Ufficio si pronunciavano sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Commissione Tributaria Regionale.

Questi ultimi giudici, in merito all'eccepita accettazione dell'eredità, motivavano che, così come già rilevato in primo grado, *"Tale ragione andava rappresentata in sede di ricorso avverso l'avviso di liquidazione e non contro la cartella che ne è seguita."*

Il contribuente, nell'istanza di autotutela, adduce di aver proposto ricorso per cassazione ma, da ricerche effettuate, a tutt'oggi l'ufficio non ha ricevuto la relativa notifica.

Dall'esame della fattispecie in trattazione, non si può che ribadire quanto precedentemente eccepito in merito alla definitività dell'avviso di liquidazione.

Si rileva, inoltre, che sono decorsi i termini per l'impugnazione, per cui si è in presenza di un giudicato favorevole all'Amministrazione.

Per questi motivi si rigetta l'istanza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

"(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, (